

Circolare CDP S.p.A. 25 novembre 2005, n. 1263

Condizioni per la concessione del Prestito Flessibile (*Testo integrato con le modifiche del 12 dicembre 2005 pubblicate in G.U. n. 295 Parte Seconda del 20 dicembre 2005*).

1. Premessa

L'anno 2005 è stato caratterizzato da una serie di novità in termini di prodotti finanziari che la Cassa depositi e prestiti (CDP) ha messo a disposizione degli enti locali.

Con l'introduzione del Prestito Flessibile, la CDP si prefigge lo scopo di fornire agli enti un ulteriore strumento destinato principalmente al finanziamento di opere infrastrutturali che richiedono un lungo periodo di realizzazione.

In particolare, la CDP ritiene che, per agevolare tali tipologie di intervento, sia necessario un prodotto che offra, come il prestito ordinario di scopo, l'integrale copertura finanziaria del progetto in appalto e che, contestualmente, consenta, entro la fine del periodo di utilizzo, di determinare l'importo dell'indebitamento limitatamente alle somme effettivamente erogate.

Per le ragioni esposte, il Prestito Flessibile si articola nella messa a disposizione di risorse finanziarie da parte della CDP per un importo pari all'importo concesso. A fronte della messa a disposizione dei fondi, sorge il diritto dell'ente di ottenere le erogazioni per la spesa certificata ed effettuata. Affinché tale diritto sorga incondizionatamente e, dunque, la messa a disposizione dei fondi possa costituire copertura finanziaria dell'intero investimento, la CDP effettua un'istruttoria completa, volta alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al credito per l'indebitamento, con riferimento all'importo concesso, sebbene l'obbligazione di rimborso sorga per l'ente con riguardo al capitale erogato¹.

Ai fini della corretta valutazione in bilancio del Prestito Flessibile e del debito da esso derivante, sono dunque da considerare, tra le altre, le seguenti circostanze:

- l'obbligazione di rimborso è limitata all'importo erogato nel periodo di utilizzo¹;
- nell'ipotesi in cui l'importo concesso non venga erogato integralmente nel periodo di utilizzo, la controprestazione di cui beneficia la CDP, per la parte di prestito non erogata, è rappresentata da un indennizzo (che in taluni casi può anche non essere dovuto) e non da interessi (si confronti quanto nel seguito per la disciplina e la misura degli indennizzi);
- al termine del periodo di utilizzo, l'ente ha diritto a sostituire la delegazione di pagamento, rilasciata in sede di perfezionamento del contratto sull'intero importo concesso, con una o più nuove delegazioni di pagamento relative complessivamente al solo capitale effettivamente erogato¹.

La CDP, quindi, mette a disposizione degli enti, che provvedono ad una corretta programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, un prestito che, se utilizzato nel periodo stimato (il periodo di utilizzo), genera, in tale periodo, esclusivamente oneri finanziari e dal quale derivano oneri di rimborso con riguardo alla sola quota di capitale erogata nel periodo di rilascio di utilità del bene finanziato.

Ciò premesso, il Prestito Flessibile presenta le seguenti caratteristiche:

- lunga durata del periodo di pre-ammortamento, compresa tra due e sei anni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, in funzione dei tempi stimati per la realizzazione dell'investimento, con possibilità di scelta dell'ente;
- sostanziale coincidenza tra il periodo di utilizzo e il periodo di pre-ammortamento;

¹ Si fa salvo quanto previsto nel paragrafo 4.7 in tema di conversione parziale o totale.

- diritto dell'ente di ricevere normalmente erogazioni durante il periodo di utilizzo;
- facoltà, durante il periodo d utilizzo, di modificare il regime applicabile per gli interessi da tasso variabile a tasso fisso, sia per il pre-ammortamento residuo che per l'ammortamento;
- possibilità di estendere il periodo di utilizzo (cd. periodo di utilizzo aggiuntivo), con decorrenza dalla data di inizio ammortamento, per richiedere erogazioni anche durante il periodo di ammortamento, nel qual caso l'obbligazione di restituzione avrà ad oggetto, l'intero importo concesso².

2. Ambito soggettivo e oggettivo

Il Prestito Flessibile presenta alcune caratteristiche analoghe a quelle del prestito ordinario di scopo, tra le quali si evidenziano le seguenti:

- è destinato al finanziamento degli investimenti definiti all'articolo 3, commi 16, 17, 18, 19, 21, 21 bis e 21 ter , della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, realizzati da enti locali, fatta salva la facoltà della CDP di riservare il prodotto esclusivamente a particolari tipologie di investimento;
- possono essere finanziati con il medesimo prestito più progetti definitivi integrati tra loro, a condizione che abbiano ad oggetto la stessa tipologia di investimento o che siano funzionalmente connessi;
- è erogabile in una o più soluzioni, subordinatamente alla effettuazione della spesa;
- è assistito dalla garanzia tipicamente rilasciata dagli enti locali (delegazione di pagamento).

Il Prestito Flessibile si differenzia invece dal Prestito Ordinario di Scopo principalmente per le seguenti caratteristiche:

- i) in questa prima fase è concesso solo a favore di enti locali come definiti dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ii) il prestito non può essere assunto con oneri a carico di più enti locali;
- iii) importo concesso minimo di € 2'000'000,00;
- iv) decorrenza dell'ammortamento, dal 1° gennaio del 2°, 3°, 4°, 5° o 6° anno solare successivo a quello della data di conclusione del contratto, a scelta dell'ente;
- v) durata del periodo di pre-ammortamento non inferiore a 1 anno e non superiore a 6 anni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, e comunque in conformità con le durate quotate settimanalmente sul sito Internet www.cassaddpp.it;
- vi) durata del periodo di ammortamento pari ad un numero intero di anni solari (dal primo gennaio al trentuno dicembre), non inferiore alla durata del periodo di pre-ammortamento aumentata di 2 anni e in ogni caso non inferiore a 4 anni solari;
- vii) durata minima del contratto di 5 anni e durata massima di 30 anni (incluso pre-ammortamento e ammortamento);
- viii) possibilità di estinzione anticipata volontaria totale anche nel periodo di pre-ammortamento, previa corresponsione di un indennizzo;
- ix) interessi di pre-ammortamento inizialmente regolati ad un tasso di interesse variabile, sulla base delle rilevazioni dell'Euribor 6M e di una maggiorazione fissata al momento del perfezionamento del contratto (spread unico), che dipende dalla durata del pre-ammortamento e dalla durata totale del contratto;
- x) maggiorazione, utilizzata per il calcolo degli interessi a tasso variabile ovvero degli interessi a tasso fisso, definita al momento del perfezionamento del contratto;

² Cfr. il paragrafo 4.7 nel caso di conversione parziale o di conversione totale.

- xi) opzione dell'ente, durante il periodo di utilizzo, di trasformare il regime degli interessi da tasso variabile a tasso fisso, per tutta la durata residua del prestito flessibile (intesa come durata residua del pre-ammortamento e durata dell'ammortamento); il tasso fisso è calcolato sulla base della curva dei tassi di mercato vigente al momento dell'esercizio della facoltà e dello spread unico;
- xii) opzione dell'ente, alla scadenza del periodo di utilizzo, di trasformare il regime degli interessi da tasso variabile a tasso fisso in relazione a tutte le somme, per le quali non è stata esercitata la precedente opzione, che entrano in ammortamento all'inizio dell'anno successivo; il tasso fisso da applicare, è calcolato alla fine del periodo di utilizzo con le stesse modalità di cui al punto xi);
- xiii) nel caso in cui l'ente non eserciti le opzioni di cui ai punti xi) e xii), gli interessi di pre-ammortamento e di ammortamento sono regolati al tasso variabile determinato sulla base delle rilevazioni dell'Euribor 6M e dello spread unico;
- xiv) entro la fine del periodo di utilizzo, l'ente ha facoltà, nel caso in cui le somme erogate siano inferiori all'importo concesso, di richiedere la conversione parziale o la conversione totale;
- xv) possibilità di chiedere l'estinzione del prestito a causa della mancata realizzazione dell'investimento, senza pagamento di alcun indennizzo.

3. Procedura di finanziamento

La procedura di finanziamento si articola in due fasi:

1. istruttoria;
2. perfezionamento del contratto.

3.1 Istruttoria

La fase istruttoria è funzionale "all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti" (articolo 11, comma 3, D.M. 6.10.04).

La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte dell'ente della domanda di prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, nonché l'indicazione dell'investimento da finanziare e delle caratteristiche del prestito richiesto (tipologia e durata).

La fase istruttoria si conclude con l'affidamento dell'ente, da parte del Consiglio di Amministrazione della CDP ovvero del soggetto della CDP delegato dal Consiglio medesimo.

Per ottenere l'affidamento, l'ente deve presentare la documentazione prevista dalla Circolare per i prestiti ordinari di scopo.

L'affidamento è comunicato all'ente mediante l'invio, via telefax, da parte della CDP, della "Comunicazione di fine istruttoria", con la quale l'Istituto richiede la documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto di prestito, che consiste nella proposta contrattuale e nel documento di garanzia.

Il contratto si conclude secondo le modalità previste dalla Circolare per i prestiti ordinari di scopo.

La maggiorazione applicata per la determinazione dei tassi di interesse è pubblicata settimanalmente nel sito Internet www.cassaddpp.it per ogni durata del periodo di pre-ammortamento e del periodo di ammortamento del Prestito Flessibile.

4. Condizioni generali del Prestito Flessibile

4.1 Periodo di Utilizzo

Il periodo di utilizzo decorre dalla data di perfezionamento del contratto sino al 30/11 dell'ultimo anno del periodo di pre-ammortamento.

Durante tale periodo l'ente può ottenere le erogazioni sulla base della certificazione della spesa effettuata fino a concorrenza dell'importo concesso, ferma restando la possibilità di richiedere un periodo di utilizzo aggiuntivo (vedi paragrafo 4.7). Durante il periodo di utilizzo l'ente può esercitare, una o più volte, l'opzione circa il regime di interessi da applicare in pre-ammortamento e in ammortamento. Tali facoltà non possono essere esercitate nel corso dell'eventuale periodo di utilizzo aggiuntivo.

4.2 Pre-ammortamento

Il periodo di pre-ammortamento decorre dalla data di perfezionamento del contratto fino al 31/12 del primo, secondo, terzo, quarto, quinto anno solare successivo, a seconda della scelta effettuata dall'ente al momento dell'invio della proposta contrattuale. In ogni caso la sua durata non è inferiore a 1 anno e non è superiore a 6 anni a partire dalla data di perfezionamento del contratto. La CDP si riserva di quotare lo spread unico per tutte le possibili durate di pre-ammortamento, ovvero solo per alcune di esse. Gli interessi di pre-ammortamento maturano sulle somme erogate a partire dalla data di ciascuna erogazione e debbono essere pagati mediante rate semestrali posticipate il 31/07, per il primo semestre di ogni anno solare del periodo di pre-ammortamento, e il 31/1 dell'anno successivo, per il secondo semestre di ogni anno solare del periodo di pre-ammortamento³.

Gli interessi di pre-ammortamento sono calcolati al tasso variabile nominale annuo pari alle rilevazioni dell'Euribor 6M applicabile per il semestre di riferimento e dello spread unico.

Gli enti hanno, tuttavia, la facoltà di scegliere di corrispondere interessi di pre-ammortamento a tasso fisso, come descritto nel seguito.

4.3 Opzione Tasso Fisso

Entro il 30/11 di ogni anno solare del periodo di pre-ammortamento, con esclusione del primo e dell'ultimo anno, l'ente ha la facoltà di scegliere che su tutte le somme erogate fino a tale data maturino, con decorrenza dall'1/1 dell'anno successivo, interessi a tasso fisso, sia per quanto riguarda il pre-ammortamento residuo che per l'ammortamento. L'ammontare minimo sul quale è possibile esercitare l'opzione tasso fisso è pari a € 100'000,00. L'esercizio delle opzioni dovrà essere comunicata dall'ente alla CDP, via fax, a pena di decadenza, entro il 30/11 di ciascun anno del periodo di utilizzo successivo al primo, con esclusione dell'ultimo anno del periodo di pre-ammortamento.

L'opzione potrà essere esercitata solo una volta per ogni anno solare entro i termini previsti con riferimento a tutti e soli gli importi erogati non oggetto di precedenti opzioni.

A titolo esemplificativo, nel caso di un prestito concesso il 30/11/2005, con pre-ammortamento di

³ Fatto salvo per l'ultima rata di interessi di pre-ammortamento, dovuta alla data di scadenza del periodo di pre-ammortamento (31/12)

durata pari a tre anni e un mese, quindi fino al 31/12/2008, sono calcolati interessi di pre-ammortamento a tasso variabile secondo le rilevazioni dell'Euribor 6M e lo spread unico definito all'atto di perfezionamento del contratto.

Nel caso in cui l'ente eserciti l'opzione tasso fisso entro il 30/11/2006 (prima finestra utile), sulle somme erogate fino a tale data saranno calcolati, con decorrenza dall'1/1/2007, interessi di pre-ammortamento al tasso fisso calcolato da CDP il terzo venerdì antecedente il 31/12/2006, da pagarsi semestralmente a partire dal 31/07/2007. Gli interessi a tasso fisso saranno applicati anche nel periodo di ammortamento relativamente a tali somme. In assenza di ulteriore esercizio di opzione tasso fisso sulle somme erogate successivamente al 30/11/2006 ed in assenza di esercizio dell'opzione di inizio ammortamento (vedi paragrafo successivo), a partire dall'1/1/2009 sono calcolati interessi di ammortamento a tasso variabile su tutte le somme non opzionate.

4.4 Opzione di Inizio Ammortamento

L'ente, nell'ultimo anno solare del periodo di pre-ammortamento ed entro la data di scadenza del periodo di utilizzo, ha la facoltà di scegliere che, con riferimento a tutte le somme erogate fino a quel momento non oggetto di opzione a tasso fisso (senza limiti minimi d'importo), ovvero su tutte le somme che dovranno entrare in ammortamento (eventualmente aumentate dell'importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale) per le quali non sia già stato scelto in precedenza il tasso fisso, maturino interessi a tasso fisso.

L'esercizio dell'opzione dovrà essere comunicata dall'ente alla CDP, via fax, a pena di decadenza, entro la data di scadenza del periodo di utilizzo.

4.5 Ammortamento

Il periodo di ammortamento ha una durata pari ad un numero intero di anni solari, in ogni caso non inferiore alla durata del periodo di pre-ammortamento aumentata di 2 anni solari e non inferiore a 4 anni solari. Il periodo di ammortamento decorre dall'1/1 dell'anno solare successivo alla data di scadenza del periodo di pre-ammortamento e termina alla data di scadenza del prestito. In tale periodo, il prestito viene rimborsato in rate semestrali posticipate da corrispondersi alle scadenze del 30/6 e del 31/12, comprensive di capitale (sulla base delle somme erogate eventualmente aumentate dell'importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale) ed interessi a tasso variabile ovvero a tasso fisso in funzione delle opzioni esercitate dall'ente durante il periodo di utilizzo.

Le somme erogate (eventualmente aumentate dell'importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale) sono rimborsate secondo il piano di ammortamento che esprime in termini percentuali le quote capitale crescenti da corrispondere a ciascuna data di pagamento, riportato in ciascun contratto di Prestito Flessibile (c.d. piano di ammortamento unico).

Ad ogni durata del periodo di ammortamento corrisponde un piano di ammortamento unico. Settimanalmente, sul sito Internet della CDP saranno disponibili tutti i piani unici di ammortamento in vigore per quella settimana per ciascuna durata.

Ogni quota capitale sarà pari al prodotto della somma erogata (eventualmente aumentate dell'importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale), per la corrispondente cifra in percentuale (approssimata al secondo decimale) inserita nel piano di ammortamento unico.

L'ultima quota capitale sarà in ogni caso pari al complemento alla somme erogate (eventualmente

aumentate dell'importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale) della somma di tutte le quote capitale precedenti.

A decorrere dalla data di inizio ammortamento su tutte le somme erogate nel periodo di utilizzo (eventualmente aumentate dell'importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale) maturano interessi a tasso variabile, calcolati con le stesse modalità previste per gli interessi di pre-ammortamento a tasso variabile. Gli enti hanno, tuttavia, la facoltà, di scegliere che sulle somme erogate (eventualmente aumentate dell'importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale), maturino interessi a tasso fisso (vedi paragrafo 4.4).

Ogni quota interessi totali dovuta nel periodo di ammortamento sarà pari alla somma della quota interessi a tasso variabile e della quota interessi a tasso fisso.

4.6 Durata totale del contratto

La durata totale del contratto non può essere inferiore a 5 anni e non può essere superiore a 30 anni.

4.7 Conversione Totale o Parziale, Riduzione Automatica, Indennizzo di Mancato Utilizzo, Estinzione

Al termine del periodo di utilizzo l'ente può richiedere, in funzione dello stato di avanzamento dell'investimento, la concessione di un periodo di utilizzo aggiuntivo coincidente con il periodo di ammortamento.

In particolare l'ente avrà la facoltà di chiedere che durante il periodo di utilizzo aggiuntivo sia messa a disposizione, senza indennizzo alcuno, una somma pari alla differenza tra l'importo concesso e il totale delle somme erogate durante il periodo di utilizzo, che entrerà in ammortamento per intero alla data di inizio del periodo di ammortamento (c.d. conversione totale). In tal caso la somma che entrerà in ammortamento sarà pari all'importo concesso.

In alternativa, l'ente ha la facoltà di chiedere che durante il periodo di utilizzo aggiuntivo sia messa a disposizione una somma, di importo diverso a quanto sopra indicato, comunque non superiore alla differenza tra l'importo concesso e l'ammontare erogato durante il periodo di utilizzo (c.d. conversione parziale). In questo caso la somma in ammortamento sarà pari all'importo concesso ridotto, pari alla somma tra gli importi erogati durante il periodo di utilizzo e l'ammontare per il quale è stata chiesta la conversione parziale. La conversione parziale avviene senza indennizzo alcuno a carico dell'ente, nel caso in cui esso certifichi che l'importo concesso ridotto è sufficiente a garantire la realizzazione dell'investimento finanziato, ovvero che la copertura finanziaria dell'investimento è assicurata impiegando risorse di bilancio dell'ente, con l'esclusione di altre somme provenienti da indebitamento.

La richiesta di conversione totale o di conversione parziale dovrà essere comunicata dall'ente alla CDP, via fax, a pena di decadenza, entro la data di scadenza del periodo di utilizzo. Diversamente l'ente è tenuto a corrispondere a CDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% della differenza tra l'importo concesso e il totale delle somme erogate durante il periodo di utilizzo, salvo il caso in cui l'ente certifichi che l'importo concesso ridotto è sufficiente a garantire la realizzazione dell'investimento finanziato, ovvero che la copertura finanziaria dell'investimento è assicurata impiegando risorse di bilancio dell'ente, con l'esclusione di altre somme provenienti da indebitamento. Tale indennizzo dovrà essere corrisposto a CDP contestualmente al pagamento dell'ultima rata di interessi di pre-ammortamento, alla data di scadenza del periodo di pre-ammortamento.

Sulle somme oggetto di conversione parziale o totale maturano interessi, nel periodo di ammortamento, calcolati sulla base del tasso variabile, fatta eccezione per il caso in cui l'ente abbia esercitato l'opzione di inizio ammortamento.

A decorrere dalla data di inizio ammortamento, in caso di conversione totale o parziale viene restituita all'ente una somma calcolata sulla base dell'importo pari alla differenza tra l'importo per il quale è stata chiesta la conversione totale o parziale e l'importo totale delle erogazioni successive alla data di inizio ammortamento e sulla base delle rilevazioni dell'Euribor 6M.

Se alla data di scadenza del periodo di utilizzo la CDP non avrà ricevuto dall'ente una richiesta di conversione totale o parziale e il totale delle somme erogate durante il periodo di utilizzo è inferiore all'importo concesso, si procederà ad una riduzione automatica, all'esito della quale la somma in ammortamento sarà pari alla sola somma erogata. Tale riduzione automatica avviene senza indennizzo a carico dell'ente nel caso in cui esso certifichi che la somma erogata è sufficiente a garantire la realizzazione dell'investimento finanziato, ovvero che l'investimento potrà essere realizzato impiegando altre risorse di bilancio dell'ente, con l'esclusione di altre somme provenienti da indebitamento.

Nel caso in cui alla data di scadenza del periodo di utilizzo la somma erogata sia nulla e l'ente non abbia chiesto la conversione parziale o totale, l'ente ha facoltà di richiedere, per iscritto, via fax, alla CDP entro il 30/11 una estinzione senza indennizzo, previa attestazione della non realizzabilità dell'investimento finanziato. Diversamente l'ente è tenuto a corrispondere alla CDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo concesso.

4.8 Garanzia

L'ente rilascia, per tutta la durata del prestito flessibile, per l'importo concesso e gli interessi di ammortamento calcolati sulla base del tasso di interesse variabile, una delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico (c.d. delegazione di pagamento unica). Al termine del periodo di utilizzo, a seconda delle opzioni esercitate nel corso del periodo di utilizzo e dell'eventuale conversione parziale o totale, l'ente dovrà sostituire la delegazione di pagamento unica, con delegazioni di pagamento rilasciate a garanzia dell'ammontare erogato, aumentato dell'eventuale ammontare oggetto di conversione, e degli interessi a tasso variabile ovvero, nel caso di esercizio delle opzioni, a tasso fisso.

I moduli delle delegazioni di pagamento sono disponibili sul sito Internet di CDP.

4.9 Erogazione

Le erogazioni possono essere disposte in qualsiasi momento durante il periodo di utilizzo, salvo nel caso in cui l'ente richieda una conversione totale o parziale con periodo di utilizzo aggiuntivo (vedi paragrafo 4.7), sulla base delle attestazioni concernenti le spese sostenute.

4.10 Rimborso anticipato totale volontario del Prestito Flessibile

L'ente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, durante il periodo di ammortamento, in corrispondenza di ciascuna data di pagamento nel corso del periodo di ammortamento, previa comunicazione scritta da inviarsi, via fax, alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.

In caso di rimborso anticipato, l'ente dovrà corrispondere alla CDP, la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata, sommata alla rata di capitale ed interessi dovuta a quella data di pagamento.

L'ente dovrà inoltre corrispondere a CDP, alla stessa data:

A) con riferimento a tutte le somme in ammortamento in relazione alle quali maturano interessi calcolati sulla base del tasso di interesse variabile, un indennizzo di importo pari allo 0,125% del debito residuo a tasso variabile; e

B) con riferimento a tutte le somme in ammortamento in relazione alle quali maturano interessi calcolati sulla base del tasso fisso, un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue e il debito residuo a tasso fisso. L'indennizzo è calcolato da CDP con riferimento alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate di ammortamento residue saranno calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dello spread unico, vigente il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. In particolare, verrà utilizzato lo spread unico relativo al prestito flessibile di durata finanziaria equivalente a quella del prestito in estinzione (cfr. Allegato A). Qualora il venerdì non sia un giorno target, si farà riferimento al giorno target immediatamente antecedente.

Durante il periodo di pre-ammortamento, in coincidenza con il 31/12 di ciascun anno solare del periodo di pre-ammortamento, a partire dal secondo anno del periodo di pre-ammortamento, l'ente ha la facoltà di effettuare il rimborso delle somme erogate fino al 30/11, previa comunicazione scritta da inviarsi, via fax, alla CDP entro il 30/11 immediatamente precedente la fine dell'anno.

In caso di rimborso anticipato nel periodo di pre-ammortamento l'ente dovrà corrispondere alla CDP, il 31/12 dell'anno in cui è stata effettuata la richiesta di rimborso, le somme erogate, maggiorate della quota interessi maturata su tali somme dalla data di erogazione alla data prevista per il rimborso e non ancora corrisposta.

L'ente dovrà inoltre corrispondere a CDP, alla stessa data:

A) un indennizzo pari allo 0,50% dell'importo concesso al netto delle eventuali somme erogate ed opzionate in relazione alle quali maturano interessi a tasso fisso; e

B) con riferimento alle somme erogate in relazione alle quali maturano interessi a tasso fisso un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra il valore attuale delle rate di pre-ammortamento residue e di tutte le rate di ammortamento e l'importo complessivo della somma erogata in relazione alla quale sia stata esercitata l'opzione tasso fisso. Tale indennizzo è calcolato da CDP con riferimento alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate di pre-ammortamento residue e di tutte le rate di ammortamento saranno calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dello spread unico, vigente il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. In particolare, verrà utilizzato lo spread unico relativo al prestito flessibile di durata finanziaria equivalente a quella del prestito in estinzione (cfr. Allegato A). Qualora il venerdì non sia un giorno target, si farà riferimento al giorno target immediatamente antecedente.

La CDP, accertata la regolarità e la completezza della documentazione ricevuta, calcola l'importo complessivo dovuto per il rimborso anticipato e lo comunica non oltre il secondo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Entro quest'ultima data l'ente deve, improrogabilmente, provvedere al pagamento di quanto dovuto, mediante bonifico bancario.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonino Turicchi

Nota Tecnica – Allegato A

Il calcolo della Durata Finanziaria Corrispondente (DFC) al Tasso Finanziariamente Equivalente del Prestito (TFEP) ha come obiettivo quello di identificare sulla curva dei tassi di riferimento, data la struttura di rimborso del capitale e pagamento degli interessi del Prestito, sia il livello del tasso effettivo annuo di copertura della medesima struttura equivalente all'Euribor senza spread, sia la durata finanziaria, identificata sulla curva dei tassi di riferimento, che corrisponde a quel tasso.

Analiticamente la procedura di determinazione del Tasso Finanziariamente Equivalente del Prestito e di individuazione della Durata Finanziaria Corrispondente si articola nei seguenti passi:

1. Rilevazione della curva dei tassi depositi/swap in vigore al momento del calcolo dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters;
2. Interpolazione lineare dei tassi di cui al punto 1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui) del prestito;
3. Calcolo della curva dei tassi zero-coupon corrispondente ai tassi di cui al punto 2) attraverso la cosiddetta procedura di bootstrapping (metodo iterativo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai prezzi dei titoli con cedola o dai tassi swap);
4. Calcolo dei Fattori di Sconto corrispondenti ad ogni scadenza futura (residua) del Prestito rispetto alla "data effetto" del calcolo (30/06 o 31/12) a partire dai tassi di cui al punto 3) mediante la formula:

$$df_i = (1+r_i)^{-i}$$

dove:

df_i è il Fattore di Sconto relativo alla scadenza (futura) i -esima del Prestito

r_i è il tasso zero-coupon relativo alla stessa scadenza valutato al momento del calcolo

i è il tempo intercorrente tra la data valuta dell'operazione e la data di pagamento per la scadenza i -esima del Prestito misurato in anni;

5. Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei Valori Attuali di tutti i flussi di cassa futuri (residui) per il Prestito sia pari all'Ammontare Nominale (o al Debito Residuo). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente del Prestito (TFEP);
6. Sulla curva dei tassi depositi-swap definita al punto 1) ed interpolata come al punto 2), si individua la scadenza temporale minima corrispondente al TFEP. Tale scadenza è la Durata Finanziaria Corrispondente al TFEP.

Il calcolo del TFEP e della Durata Finanziaria (Residua) Corrispondente al TFEP verrà effettuato in ogni caso il 3° venerdì antecedente la "data effetto" del calcolo o, se festivo, il giorno lavorativo immediatamente antecedente (sia per la determinazione del tasso fisso relativo alle annuali Opzioni Tasso Fisso, sia per la determinazione al termine del periodo di pre-ammortamento del tasso fisso cui regolare gli interessi di ammortamento, sia per il calcolo dell'indennizzo per estinzione anticipata al termine di ogni semestre.

Condizioni Generali di Contratto di Prestito Flessibile – Allegato B

Condizioni generali di Contratto di Prestito Flessibile Codice contratto n. 01/15.00/001.00

ALLEGATO AL CONTRATTO DI PRESTITO FLESSIBILE

CONDIZIONI GENERALI DEI PRESTITI FLESSIBILI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1

Condizioni generali e definizioni

1. Le presenti condizioni generali di contratto, rese note dalla CDP con Circolare n. 1263 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione di Prestiti Flessibili, da parte della CDP, agli enti locali, come definiti all'Articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
2. Nelle presenti condizioni generali e nel Contratto di Prestito Flessibile, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**Circolare**” indica la Circolare n. 1263 resa nota da CDP mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali di contratto;

“**Contratto di Prestito Flessibile**” indica il contratto di prestito flessibile tra la CDP e l'Ente. Esso si compone delle presenti Condizioni Generali, del Contratto di Prestito Flessibile sottoscritto dalla CDP e dall'Ente e del Piano Unico di Ammortamento;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito Flessibile;

“**Data di Scadenza dell'Opzione**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito Flessibile;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento;

“**Data di Pagamento Interessi di Pre-ammortamento**” indica il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno solare di pre-ammortamento;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Prestito Flessibile;

“**Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo**” indica il 30 novembre immediatamente precedente la Data di Inizio Ammortamento;

“**Delegazione di Pagamento Tasso Fisso**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Delegazione di Pagamento Unica**” indica la delegazione di pagamento di cui all'Articolo 4 delle Condizioni Generali redatta secondo il modello predisposto dalla CDP;

“**Delegazione di Pagamento Unica Decurtata**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l'erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“Domanda di Erogazione” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“Durata Finanziaria Corrispondente” indica la durata, espressa in anni, individuata con le modalità indicate nella Nota Tecnica allegata alla Circolare, sulla base della curva dei tassi depositi - swap vigente sul mercato il terzo venerdì antecedente il 31 dicembre immediatamente successivo la data di esercizio dell'Opzione e/o la data di esercizio dell'Opzione di Inizio Ammortamento, ovvero il terzo venerdì antecedente la data prevista per il rimborso anticipato volontario del Prestito Flessibile, ai sensi dei successivi Articoli 5 e 6, pubblicata sulle pagine Euribor01 ed ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters e corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, si farà riferimento al Giorno TARGET immediatamente antecedente;

“Ente” indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Prestito Flessibile, che contrae il Prestito Flessibile;

“Estinzione con Indennizzo” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito Flessibile;

“Estinzione senza Indennizzo” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito Flessibile;

“Euribor” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;

“Giorno TARGET” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);

“Importo Concesso” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito Flessibile;

“Importo Concesso Ridotto” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali ed è pari all'importo dell'Importo Concesso ridotto a seguito della Conversione Parziale;

“Interessi di Mora” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito Flessibile;

“Interessi di Pre-ammortamento” indica gli interessi che maturano sulle somme erogate per il periodo intercorrente tra la data di erogazione ed il 31 dicembre antecedente la Data di Inizio Ammortamento;

“Investimento” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito Flessibile;

“Media Euribor” indica la media aritmetica dell'Euribor 6M rilevato, per ciascun Periodo di Interessi, rispettivamente nei Giorni TARGET del mese di Novembre dell'anno solare immediatamente precedente il 30 giugno in cui scade il primo Periodo di Interessi di ciascun anno solare e nei Giorni TARGET del mese di Maggio immediatamente precedente il 31 dicembre in cui scade il secondo Periodo di Interessi di ciascun anno solare;

“Modulo R.I.D.” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“Prestito Flessibile” indica l'operazione di prestito oggetto del Contratto di Prestito Flessibile;

“Nota Tecnica” indica la nota tecnica allegata alla Circolare;

“Opzione” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito Flessibile;

“Opzione di Inizio Ammortamento” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito Flessibile;

“Piano di Ammortamento Tasso Fisso” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“Piano di Ammortamento Unico” indica il piano di ammortamento del Prestito Flessibile consegnato dalla CDP all'Ente come allegato al Contratto di Prestito Flessibile alla Data di Accettazione. Il Piano di Ammortamento Unico individua, in termini di percentuale dell'Importo Concesso, le quote capitale da corrispondere a ciascuna Data di Pagamento;

“Periodo di Interessi” indica con riferimento al calcolo degli Interessi di Pre-ammortamento o di ammortamento un periodo di 6 (sei) mesi coincidente con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare;

“Periodo di Utilizzo” indica il periodo intercorrente tra la Data di Accettazione e la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo;

“Periodo di Utilizzo Aggiuntivo” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“Riduzione Automatica” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito Flessibile;

“Somma Erogata” indica, ad una determinata data, la somma degli importi delle singole erogazioni avvenute prima di detta data (inclusa);

“Somme Opzionabili” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito Flessibile;

“**Spesa**” indica la spesa occorrente al finanziamento dell'Investimento;

“**Spread Unico**” indica la maggiorazione indicata nel Contratto di Prestito Flessibile utilizzata per calcolare il Tasso d'Interesse Fisso Opzione, il Tasso di Interesse Fisso e il Tasso di Interesse Variabile;

“**Tasso di Interesse Fisso**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito Flessibile;

“**Tasso di Interesse Fisso Opzione**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito Flessibile;

“**Tasso di Interesse Variabile**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito Flessibile;

“**Tasso Finanziariamente Equivalente**” indica il tasso di mercato relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del Prestito Flessibile in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi, calcolato con le modalità descritte nella Nota Tecnica allegata alla Circolare e relativamente ad importi dovuti in data successiva alla successiva Data di Pagamento Interessi di Pre-ammortamento, nel caso di opzione Tasso Fisso e/o di Opzione di Inizio Ammortamento, ovvero in data successiva alla data prescelta per il rimborso anticipato volontario del Prestito Flessibile. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, si farà riferimento al Giorno TARGET immediatamente antecedente;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'Articolo 208 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

“**Testo Unico**” indica il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Decorrenza del Prestito Flessibile

1. L'Importo Concesso sarà messo a disposizione dell'Ente, con decorrenza dalla Data di Accettazione e sino alla Data di Scadenza del Periodo Utilizzo, salvo quanto previsto all'Articolo 5 del Contratto di Prestito Flessibile.

Articolo 3

Erogazioni e condizioni sospensive

1. L'Importo Concesso sarà erogato, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda di Erogazione, corredata da una Dichiarazione del responsabile del procedimento, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare all'Importo Concesso.
2. Le erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
3. L'obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:
 - a) alla ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento Unica in originale i) completa in ogni sua parte, ii) conforme al modello predisposto dalla CDP, iii) notificata al tesoriere e munita della relata di notifica;
 - b) alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
 - c) alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta

- secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- d) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 8 che segue o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito Flessibile.

Articolo 4

Rimborso anticipato volontario del Prestito Flessibile nel corso del periodo di pre-ammortamento

1. L'Ente ha la facoltà di effettuare, durante il periodo di pre-ammortamento, a partire dal secondo anno solare di pre-ammortamento, in coincidenza del 31 dicembre di detto anno, il rimborso delle Somme Erogate sino al 30 novembre. L'Ente dovrà comunicare l'intenzione di avvalersi della facoltà di rimborso anticipato volontario mediante comunicazione scritta da inviarsi, via fax, alla CDP entro il 30 novembre di ciascun anno. Resta inteso che nel caso in cui la CDP abbia ricevuto la richiesta di rimborso anticipato, non saranno effettuate erogazioni successivamente al 30 novembre.
2. In caso di rimborso anticipato nel periodo di pre-ammortamento l'Ente dovrà corrispondere alla CDP, il 31 dicembre dell'anno in cui è pervenuta la richiesta di rimborso anticipato, le Somme Erogate, maggiorate della quota interessi maturata su tali somme, dalla data di erogazione sino alla data prevista per il rimborso (31 dicembre), e non ancora corrisposta.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato di cui al presente Articolo, l'Ente dovrà inoltre corrispondere a CDP un indennizzo pari all'importo risultante dalla somma:
 - a. di un importo pari allo 0,50% dell'Importo Concesso al netto della eventuale Somma Erogata in relazione alla quale maturano interessi calcolati sulla base del/i Tasso/i di Interesse Fisso/i Opzione; e
 - b. di un importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di pre-ammortamento residue e di tutte le rate di ammortamento relative alla Somma Erogata in relazione alla quale sia stata esercitata l'Opzione e l'importo complessivo della Somma Erogata in relazione alla quale sia stata esercitata l'Opzione, calcolato con riferimento alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate di pre-ammortamento residue e di tutte le rate di ammortamento saranno calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dello Spread Unico vigente il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, per la concessione di Nuovi Prestiti, relativo al Prestito Flessibile di Durata Finanziaria Corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente del Prestito più vicina (nel caso di equidistanza, la minore) alla Durata Finanziaria Corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente del Prestito in estinzione. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, si farà riferimento al Giorno TARGET immediatamente antecedente.
4. Resta inteso che l'Ente che esercita la facoltà di effettuare il rimborso anticipato nel corso del periodo di pre-ammortamento ai sensi del presente Articolo, non potrà avvalersi della Conversione Parziale o della Conversione Totale e, inoltre, la CDP non procederà alla Riduzione Automatica.

Articolo 5

Rimborso anticipato volontario del Prestito Flessibile nel corso del periodo di ammortamento

1. L'Ente ha la facoltà di effettuare il rimborso totale del Prestito Flessibile, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi, via fax, alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.

2. In caso di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP la differenza tra la Somma Erogata e la porzione di capitale ammortizzata maggiorata dell'ultima quota capitale e dell'ultima quota interessi maturata su tale somma e non ancora corrisposte.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà inoltre corrispondere a CDP un indennizzo pari all'importo risultante dalla somma:
 - a. di un importo pari allo 0,125% di tutte le somme in ammortamento in relazione alle quali maturano interessi calcolati sulla base del Tasso di Interesse Variabile al netto del capitale ammortizzato in relazione a tali somme; e
 - b. di un importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento (comprehensive della quota capitale e della quota interessi) residue relative alla somma in relazione alla quale maturano interessi calcolati sulla base del/i Tasso/i di Interesse Fisso/i Opzione e/o del Tasso di Interesse Fisso e l'importo complessivo delle somme in ammortamento in relazione alla quale sia stata esercitata l'Opzione e/o l'Opzione di Inizio Ammortamento, al retto del capitale ammortizzato in relazione a tali somme, calcolato con riferimento alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate di ammortamento residue saranno calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dello Spread Unico vigente il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, per la concessione di Nuovi Prestiti relativo al Prestito Flessibile di Durata Finanziaria Corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente del Prestito più vicina (nel caso di equidistanza, la minore) alla Durata Finanziaria Corrispondente al tasso Finanziariamente Equivalente del Prestito in estinzione. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, si farà riferimento al Giorno TARGET immediatamente antecedente.

Articolo 6

Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Ente rilascia, alla Data di Proposta, per tutta la durata del Prestito Flessibile, per l'Importo Concesso e gli interessi calcolati sulla base del Tasso di Interesse Variabile, una delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane), tre titoli del bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico (la "**Delegazione di Pagamento Unica**"). A tal fine l'Ente medesimo emette apposito atto di delega, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l'importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. Nel caso in cui alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, l'Importo Concesso sia stato erogato solo in parte, e sia stata effettuata la Conversione Parziale ovvero la Riduzione Automatica, l'Ente si impegna a sostituire la Delegazione di Pagamento Unica, rilasciando una delegazione di pagamento, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP, per la Somma Erogata ovvero l'Importo Concesso Ridotto (nel caso di Conversione Parziale), e gli interessi calcolati sulla base del Tasso di Interesse Variabile (la "**Delegazione di Pagamento Unica Decurtata**").
3. Fermo restando quanto precede, nel caso in cui abbia esercitato una o più volte l'Opzione, l'Ente si impegna a sostituire la Delegazione di Pagamento Unica, rilasciando, in aggiunta alla Delegazione di Pagamento Unica Decurtata (ove necessaria), una delegazione di pagamento, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP, per la porzione di Somma Erogata in relazione alla quale sia stata esercitata una o più volte l'Opzione e gli interessi calcolati sulla base del/i Tasso/i di Interesse Fisso Opzione, secondo quanto indicato nel Piano di Ammortamento Tasso Fisso (la "**Delegazione di Pagamento Tasso Fisso**"). Resta inteso che nel caso in cui abbia esercitato l'Opzione di Inizio Ammortamento, l'Ente si impegna a sostituire la Delegazione di Pagamento Unica, rilasciando esclusivamente una Delegazione di Pagamento Tasso Fisso per la Somma Erogata ovvero l'Importo Concesso Ridotto (nel caso di Conversione Parziale) ovvero dell'Importo Concesso (nel caso di Conversione Totale), e gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse fisso, secondo quanto

indicato all'Articolo 5 numero ii) lettera a) del Contratto di Prestito Flessibile, ed indicati nel Piano di Ammortamento Tasso Fisso.

4. La Delegazione di Pagamento Unica Decurtata e la Delegazione di Pagamento Tasso Fisso, nei casi e secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, dovranno pervenire a CDP entro 21 (ventuno) giorni dalla Data di Inizio Ammortamento.
5. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata.
6. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
7. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del Prestito Flessibile nonché a soddisfare per tutta la durata del Prestito Flessibile medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del Testo Unico.

Articolo 7 Compensazione

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Prestito Flessibile che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito Flessibile saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 8 Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del presente contratto a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito Flessibile, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione dell'Importo Concesso ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito Flessibile;
 - d) ricezione da parte della CDP di una Delegazione di Pagamento Unica i) incompleta, ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP, iii) non in originale, salvo che la Delegazione di Pagamento Unica conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuta dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) in relazione all'obbligo di cui all'Articolo 6, commi 2 e 3 delle Condizioni Generali, ricezione da parte della CDP di una di una Delegazione di Pagamento Unica Decurtata ovvero di una Delegazione di Pagamento Tasso Fisso i) oltre il termine previsto dall'Articolo 6, comma 4 delle Condizioni Generali, ii) incompleta, iii) non conforme al modello predisposto dalla CDP, iv) non in originale e, con riferimento alla sola Delegazione di Pagamento Tasso Fisso v) rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento come comunicata dalla CDP;
 - f) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP

- sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
- g) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 6, comma 7 delle Condizioni Generali e/o all'Articolo 7, comma 3 del Contratto di Prestito Flessibile.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito Flessibile ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato, in caso di risoluzione nel periodo di pre-ammortamento, secondo i criteri di cui all'Articolo 4, comma 3 a) delle Condizioni Generali per le somme in relazione alle quali maturano interessi calcolati sulla base del Tasso di Interesse Variabile e Articolo 4, comma 3, b) per le somme in relazione alle quali maturano interessi calcolati sulla base del/i Tasso/i di Interesse Fisso/i Opzione ovvero, in caso di risoluzione successiva alla Data di Inizio Ammortamento, calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 5, comma 3 a), delle Condizioni Generali, per la porzione di Importo Concesso, ovvero di Importo Concesso Ridotto, in relazione al quale maturano interessi calcolati sulla base del Tasso di Interesse Variabile e Articolo 5, comma 3 lettera b) per le somme la porzione di Importo Concesso, ovvero di Importo Concesso Ridotto, in relazione al quale maturano interessi calcolati sulla base del del/i Tasso/i di Interesse Fisso/i Opzione e/o del Tasso di Interesse Fisso, v) un importo pari allo 0,125% dell'Importo Concesso.

Articolo 9

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito Flessibile, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Prestito Flessibile.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito Flessibile, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Prestito Flessibile.

Articolo 10

Pubblicità

1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la CDP.

Articolo 11

Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Prestito Flessibile è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.